

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3601/81 DEL CONSIGLIO**del 7 dicembre 1981****recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, in conformità dell'offerta presentata nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), la Comunità economica europea ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per i prodotti industriali finiti e semilavorati di paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di tali preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980;

considerando che il ruolo positivo svolto dal sistema nel miglioramento dell'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto nel corso della nona sessione del comitato speciale delle preferenze della CNUCED; che, in questa stessa sede è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente conseguiti entro la fine del 1980 e di prorogarne, in conseguenza, la durata oltre il periodo iniziale; che una revisione globale di detto sistema dovrebbe intervenire nel 1990;

considerando che la Comunità ha pertanto deciso di applicare le preferenze tariffarie generalizzate nel quadro delle conclusioni concordate in seno alla CNUCED conformemente all'intenzione manifestata, in particolare, in seno a detto comitato, dal complesso dei paesi che concedono preferenze;

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva, totale o parziale, che conserva la possibilità di correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) in conseguenza della sua applicazione;

considerando che l'esperienza del periodo iniziale dimostra che lo schema comunitario ha risposto in maniera soddisfacente agli obiettivi prefissati; che è opportuno mantenere le sue fondamentali caratteristiche ed in particolare la concessione della sospensione totale dei dazi doganali entro limiti determinati; che gli adattamenti soddisfano essenzialmente le esigenze sia della semplificazione sia della differenziazione dei vantaggi preferenziali in maniera da assicurare una migliore trasparenza del sistema rendendone meno rigida la gestione;

considerando che l'utilizzazione dei vantaggi preferenziali nel corso degli anni settanta si è concentrata su un ristretto numero di prodotti e di paesi beneficiari; che è pertanto opportuno assicurare un migliore equilibrio distributivo dei vantaggi preferenziali per apportare un aiuto concreto allo svi-

⁽¹⁾ GU n. C 273 del 26. 10. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 327 del 14. 12. 1981, pag. 107.

⁽³⁾ Parere reso il 29 ottobre 1981 (non apparso ancora nella Gazzetta ufficiale).

luppo industriale di un maggiore numero di paesi in via di sviluppo e, in particolare, dei meno progrediti; che, nello stesso tempo, per tener conto dei limiti delle capacità di assorbimento del mercato comunitario e dell'esistenza delle produzioni della Comunità, occorre estendere il più possibile l'accesso preferenziale ai paesi in via di sviluppo meno competitivi e, a tal fine, limitare per determinati prodotti, i vantaggi preferenziali di cui beneficiano i paesi competitivi;

considerando quindi che il nuovo schema consente di applicare una differenziazione del trattamento preferenziale; che l'identificazione dei prodotti e dei paesi da trattare selettivamente risulta dall'applicazione congiunta di criteri inerenti al grado e al livello di sviluppo e di industrializzazione, alla loro competitività, nonché alla sensibilità dei settori e mercati comunitari dei prodotti in questione;

considerando che l'applicazione di un trattamento che tenga conto della situazione relativa a ciascuno dei beneficiari consente un accesso più equo al sistema preferenziale; che una semplificazione e una migliore trasparenza del sistema comportano l'applicazione di limitazioni tariffarie individuali per ciascuno dei beneficiari, ad esclusione dei paesi meno progrediti;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate su queste nuove basi, a decorrere dal 1° gennaio 1981 e che è opportuno continuare ad applicarle durante il periodo 1982-1985;

considerando che la limitazione tariffaria sopramenzionata deve essere applicata con modalità differenziate per quanto riguarda i prodotti dell'allegato A, mediante contingenti tariffari comunitari per i prodotti originari dei paesi più competitivi, e nel quadro di massimali per quanto riguarda i prodotti del suddetto allegato A, originari di altri paesi meno competitivi;

considerando che i prodotti dell'allegato B debbono essere sottoposti ad una sorveglianza a fini essenzialmente statistici;

considerando che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo; che è opportuno quindi non assoggettare a limitazioni né del contingente né del massimale comunitario le imputazioni dei prodotti originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti che figurano nell'allegato D;

considerando che la base di riferimento da prendere in considerazione per l'esame della situazione risultante dall'aumento delle importazioni dei prodotti dell'allegato B è, in generale, uguale al 120% dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980, nel quadro di ciascuno dei massimali preferenziali aperti nell'anno suddetto;

considerando che per gli importi preferenziali espressi in ECU i tassi di conversione in monete nazionali sono quelli previsti dalla tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti delle voci e sottovoci 41.02 ex C, 42.02, 42.03 A, B II e III e C, 64.01, 64.02, 85.15 A III b) e C II c), 85.21 D e E, 94.01 B II e 94.03 B, occorre prevedere un tasso di conversione in monete nazionali degli importi preferenziali espressi in ECU che si ravvicini progressivamente al tasso normale previsto nella tariffa doganale comune;

considerando che è opportuno riservare il beneficio di tali esenzioni tariffarie ai prodotti originari dei paesi e territori considerati; che la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1);

considerando che il regime preferenziale comunitario applicabile alla Jugoslavia risulta esclusivamente dalle disposizioni adottate nell'ambito dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (2); che pertanto, l'inserimento della Jugoslavia riguarda esclusivamente i prodotti indicati nell'allegato B del presente regolamento;

considerando che dal 1° gennaio 1981, la Repubblica ellenica applica il sistema comunitario delle preferenze generalizzate, in conformità all'articolo 117 dell'atto di adesione del 1979;

considerando che, per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari dell'allegato A, è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione senza discontinuità dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 2.

tariffari; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti, basato su una ripartizione tra Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenendo conto dei principi sopra enunciati; che inoltre a tale scopo e nel quadro del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sui contingenti possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine;

considerando che l'applicazione dei principi generalmente seguiti in materia di ripartizione per i contingenti tariffari comunitari aperti a tutt'oggi non può essere conciliabile con la continuità necessaria nell'applicazione delle preferenze tariffarie in questione; che è pertanto opportuno ancora ricorrere ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in oggetto tra gli Stati membri; che, basandosi su criteri di ordine economico generale relativi al commercio estero, al prodotto nazionale lordo e alla popolazione, le percentuali di partecipazione iniziale di ciascuno Stato membro agli importi contingenziali sono stabilite ai seguenti livelli per l'esercizio contingenziale considerato:

Benelux	10,5 %
Danimarca	5 %
Germania	27,5 %
Grecia	2 %
Francia	19 %
Irlanda	0,5 %
Italia	14,5 %
Regno Unito	21 %

che, nondimeno, dati gli elementi di valutazione più precisi già disponibili sugli scambi dei legni impiallacciati e dei legni compensati della voce 44.15 della tariffa doganale comune, le percentuali succitate devono essere modificate rispettivamente nel modo seguente: 4,44 %, 5,99 %, 7,76 %, 0,19 %, 0,29 %, 1,94 %, 0,87 %, 78,52 %;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei contingenti tariffari ripresi nell'allegato A nei vari Stati membri e ovviare all'eventuale inadeguatezza della ripartizione forfettaria, è opportuno di norma dividere i volumi contingenziali in due parti: la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale; che, inoltre, la riserva così costituita è volta ad evitare una sterilizzazione dei volumi contingenziali a danno di ciascuno dei paesi in via di sviluppo interessati e corrisponde al succitato obiettivo del miglioramento del regime delle preferenze generalizzate; che, a questo fine, per garantire agli importatori di ciascuno Stato membro

una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte al livello di 80 % circa dei volumi contingenziali;

considerando che, per i contingenti tariffari ripresi nell'allegato A, le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito completamente una delle sue quote iniziali, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente, finché la consistenza di ciascuna riserva lo permetta; che ciascuna delle quote iniziali e complementari deve essere valida fino al termine del periodo contingenziale; che sembra tuttavia opportuno consentire agli Stati membri di limitare l'esercizio del loro obbligo cumulato di prelievo sull'ammontare della riserva ad almeno 40 % della loro quota iniziale;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingenziale, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali, tale Stato membro dovrà riversarne una percentuale nella riserva corrispondente, allo scopo di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, per quanto riguarda i massimali tariffari comunitari dell'allegato A, gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti facendo ricorso ad un modo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, sui massimali di cui sopra, delle importazioni dei prodotti a mano a mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali secondo procedure idonee non appena detti massimali sono raggiunti a livello comunitario;

considerando che, per quanto concerne i prodotti dell'allegato B, è opportuno prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali in casi eccezionali e secondo procedure e modalità adeguate;

considerando che tali modi di gestione richiedono una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione; che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione per i contingenti e i massimali ed informarne gli Stati membri; che detta collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è neces-

sario che la Commissione possa prendere le misure adeguate per ripristinare la percezione dei dazi doganali quando è raggiunto uno dei massimali;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica del Benelux; che ogni operazione relativa in particolare alla gestione delle aliquote contingentali attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1982, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti degli allegati A e B sono totalmente sospesi. Per quanto riguarda i prodotti dell'allegato A la sospensione tariffaria è accordata nell'ambito di contingenti tariffari e di massimali tariffari. I prodotti dell'allegato B sono sottoposti di norma a una sorveglianza statistica trimestrale avente la base di riferimento definita nell'articolo 12.

All'importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti di cui sopra i dazi doganali stabiliti in conformità dell'articolo 117 dell'atto di adesione del 1979.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le unità di conto europee, in cui sono espressi gli importi preferenziali, e i tassi di conversione in monete nazionali sono quelli previsti nella tariffa doganale comune.

Tuttavia, per i prodotti delle voci e sottovoci 41.02 ex C, 42.02, 42.03 A, B II e III e C, 64.01, 64.02, 85.15 A III b) e C II c), 85.21 D e E, 94.01 B II e 94.03 B, la conversione in monete nazionali degli importi preferenziali espressi in ECU viene fatta ai seguenti tassi:

1 ECU =	}	3,189852	DM
		46,28908	FB/Flux
		3,277896	FI
		5,714934	FF
		881,12	Lit
		7,629304	Dkr
		0,522821	£ Irl
		0,48305	£
		42,58968	Dra

2. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato:

- a ciascuno dei paesi e territori indicati nella colonna 4 dell'allegato A a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti specificati nelle colonne 2 e 3;
- per le stesse categorie di prodotti dell'allegato A, a ciascuno degli altri paesi e territori che figurano nell'allegato C ad esclusione della Jugoslavia,
- a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, per le categorie di prodotti riprese nell'allegato B,

a condizione che sia rispettata la nozione di prodotti originari.

3. Le importazioni che beneficiano già dell'esenzione di dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tali contingenti o massimali tariffari. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale instaurato dal presente regolamento è subordinata all'osservanza della nozione di prodotti originari, che è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68. Per i prodotti originari della Jugoslavia e sottoposti a massimali tariffari comunitari o ad una soppressione progressiva dei dazi doganali nell'ambito dell'accordo tra la Comunità e la Jugoslavia, il certificato di circolazione delle merci EUR 1 costituisce il solo titolo giustificativo per la concessione di preferenze tariffarie.

4. I contingenti tariffari ed i massimali tariffari comunitari sono gestiti in conformità delle disposizioni seguenti.

SEZIONE I

Disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari comunitari per i prodotti dell'allegato A

Articolo 2

La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro dei contingenti tariffari comunitari menzionati nell'articolo 1, paragrafo 1, è attribuita a ciascuno dei paesi e territori enumerati nella colonna 4 dell'allegato A, per quei prodotti specificati nelle colonne 2 e 3 a fianco dei quali essi figurano con l'indicazione, nella colonna 5, dell'importo contingente individuale.

Articolo 3

1. Una prima parte pari all'80 % di ciascuno dei contingenti tariffari comunitari enumerati nell'allegato A, il cui importo è indicato nella colonna 6 dell'allegato A, viene ripartita tra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1982, raggiungono, per gli Stati membri, gli importi indicati nella colonna 7, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti sottoposti a contingente elencati nell'allegato A.

Tuttavia, per i prodotti della voce 44.15, la prima parte è pari al 98 % dell'importo contingenziale.

2. La seconda parte di ciascuno di detti contingenti tariffari costituisce la riserva corrispondente, che è indicata nella colonna 8 dell'allegato A.

Articolo 4

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro fissate nell'allegato A — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 6 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, alle condizioni stabilite al paragrafo 1.

3. Se, una volta esaurita l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica ripetutamente fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

5. Ciascuno Stato membro, informandone la Commissione, può limitare il totale cumulato delle pro-

prie quote complementari al 40 % della quota iniziale.

Articolo 5

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 4 sono valide sino al 31 dicembre 1982.

Articolo 6

Gli Stati membri riversano nella riserva, entro il 1° ottobre 1982, la frazione non utilizzata della propria quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1982, supera il 20 % dell'importo iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1982 il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1982 e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali che essi riversano nelle rispettive riserve.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 e li informa, non appena pervenute le notificazioni, del grado di utilizzazione delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1982, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica l'entità allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

Articolo 8

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni atte a garantire agli importatori dei prodotti in oggetto stabiliti sul loro territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

SEZIONE II

Disposizioni relative alla gestione dei massimali tariffari comunitari per i prodotti dell'allegato A e alla base di riferimento per i prodotti dell'allegato B*Articolo 9*

Fatti salvi gli articoli 10 e 12, il beneficio del regime dei massimali tariffari preferenziali è accordato nel quadro dell'allegato A a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli che figurano nella colonna 4, nei limiti degli importi fissati nella colonna 9, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti.

Articolo 10

Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali individuali fissati ai sensi dell'articolo 9, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 11

Se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di prodotti dell'allegato B, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri. La base di riferimento da prendere in considerazione per l'esame della situazione risultante dall'aumento delle importazioni è in generale uguale al 120% dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980, nel quadro di ciascuno dei massimali preferenziali aperti nell'anno suddetto.

Articolo 12

Mediante regolamento la Commissione ripristina la riscossione dei dazi doganali nei confronti dell'uno o dell'altro dei paesi e territori indicati nell'articolo 1, paragrafo 2, nelle condizioni previste dagli articoli 10 e 11.

Articolo 13

Gli articoli 10, 11 e 12 non si applicano alle importazioni in questione originarie dei paesi di cui all'allegato D.

SEZIONE III

Disposizioni generali*Articolo 14*

1. Il grado di esaurimento effettivo delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. L'effettiva imputazione sui massimali delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata a mano a mano che i prodotti considerati sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

3. Una merce può essere imputata su un massimale o ammessa al beneficio di una quota contingente soltanto se il certificato di origine di cui ai paragrafi 1 e 2 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

4. Il grado di esaurimento effettivo dei contingenti tariffari e dei massimali comunitari è constatato a livello della Comunità in base alle importazioni imputate nelle condizioni definite ai paragrafi 1 e 2.

5. Qualsiasi modifica dell'elenco dei beneficiari, in particolare mediante aggiunta di nuovi paesi o territori, può comportare un corrispondente adeguamento dei contingenti tariffari o dei massimali comunitari.

Articolo 15

1. Gli Stati membri comunicano trimestralmente le informazioni relative alle importazioni contemplate dal presente regolamento all'Istituto statistico delle Comunità europee, secondo le disposizioni della

Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri (Nimexe).

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti dell'allegato A sottoposti a contingente, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre l'undicesimo giorno di ogni mese, le rilevazioni delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

Per i prodotti dell'allegato A sottoposti a massimale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta di questa e alle stesse condizioni, le rilevazioni delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

A richiesta della Commissione, allorché il massimale è raggiunto a concorrenza del 75 %, gli Stati

membri comunicano alla Commissione le rilevazioni delle imputazioni ogni dieci giorni; le rilevazioni devono essere trasmesse entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade.

Articolo 16

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

CARRINGTON

ALLEGATO A

Lista dei prodotti sottoposti a contingenti e massimali tariffari comunitari preferenziali a dazio nullo (b) (c)

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di oli di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base: A. Oli leggeri: III. destinati ad altri usi						157 865 t
2		B. Oli medi: III. destinati ad altri usi						61 710 t
3		C. Oli pesanti: I. Oli da gas: c) destinati ad altri usi II. Oli combustibili: c) destinati ad altri usi						381 480 t

(a) Salvo indicazione contraria.

(b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Romania.

(c) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con due asterischi, originari della Cina.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27.10 (segue)	III. Oli lubrificanti ed altri: c) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo d) destinati ad altri usi						
4	28.16 (*)	Ammoniaca liquefatta o in soluzione	Libia Venezuela	4 661 800	3 729 440	BNL DK D GR F IRL I UK 391 591 186 472 1 025 596 74 589 708 594 18 647 540 769 783 182	932 360	4 661 800
5	28.25	Ossidi di titanio						447 700
6	28.27 (*)	Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione						1 757 800
7	28.28 ex N (Codice Nimex: 28.28-91)	Ossidi di antimONIO						240 000

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale	
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU)(a)	Importo della prima parte (in ECU)(a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU)(a)	Importo della riserva (in ECU)(a)		Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU)(a)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
8	28.30 A II	Cloruri di bario						151 200	
9	28.42 A II	Carbonati di sodio						1 377 200	
10	28.47 C	Manganiti, manganati e permanganati						358 800	
11	29.01 D II	Stirene (stirolo)						1 239 700	
12	29.04 A I	Metanolo (alcole metilico)	Libia	233 000	186 400	BNL DK D GR F IRL I UK	19 572 9 320 51 260 3 728 35 416 932 27 028 39 144	46 600	256 300
13	29.04 C ex I (Codice Nimese: 29.04-61)	Glicole etilenico							473 550

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale	
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
14	29.07 C ex III (Codice Nimex: 29.07-61)	Dinosebe (ISO)	Romania	19 000	15 200	BNL DK D GR F IRL I UK	1 596 760 4 180 304 2 888 76 2 204 3 192	3 800	20 900
15	29.08 B ex I (Codice Nimex: 29.08-32)	2.2' Ossidietanolo (diethylenglicole)							256 200
16	29.14 A II c) ex I (Codice Nimex: 29.14-31)	Acetato di etile							295 550
17	29.14 D I	Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	Cina Romania	111 000	88 800	BNL DK D GR F IRL I UK	9 324 4 440 24 420 1 776 16 872 440 12 876 18 648	22 200	122 100

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale	
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
18	29.15 A I	Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri						125 400	
19	29.15 A III	Anidride maleica						96 800	
20	29.16 A IV a)	Acido citrico	Cina	144 000	115 200	BNL DK D GR F IRL I UK	12 096 5 760 31 680 2 340 21 888 576 16 704 24 192	28 800	151 200
21	29.16 B I a)	Acido salicilico							137 500
22	29.16 B I d)	Acido O-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	Cina	110 000	88 000	BNL DK D GR F IRL I UK	9 240 4 400 24 200 1 760 16 720 440 12 760 18 480		

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale individuale per paese o territorio di-verso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)	
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
23	29.22 A I	Metilammina, dimetilammina e trimetilammina, e loro sali						80 850	
24	29.23 D III	Acido glutammico e suoi sali	Brasile Corea del Sud	180 550	144 440	BNL DK D GR F IRL I UK	15 166 7 222 39 721 2 889 27 444 722 20 944 30 332	36 110	399 050
25	29.25 B III ex b) (Codice Nimex: 29.25-53)	Paracetamol (DCI)							300 000
26	29.26 A I	1.1-Diossido di 1,2-benzisotiazol-3-one (immide o-solfobenzotica, saccarina) e suoi sali	Cina	1 738 800	1 391 040	BNL DK D GR F IRL I UK	146 059 69 552 382 536 2 781 264 298 6 955 201 701 292 118	347 760	1 738 800

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
27	29.26 B II a)	Esametilentetrammina						81 400
28	ex 29.27 (*) (Codice Nimexe: 29.27-10)	Acilonitrile						257 250
29	29.35 N	Cumarina, metilcumarine e etilcumarine						124 000
30	29.35 ex Q (Codice Nimexe: 29.35-92)	Melammina						388 500
31	29.38 B ex II (Codice Nimexe: 29.38-35)	Vitamine B ₆ e H						131 250
32	29.38 B IV	Vitamina C						525 000
33	29.38 B V	Altre vitamine						1 050 000

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU)(a)	Importo della prima parte (in ECU)(a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU)(a)	Importo della riserva (in ECU)(a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	29.39 D I	Cortisone (DCI), idrocortisone (DCI), e loro acetati; prednisone (DCI), prednisolone (DCI)						1 258 000
35	ex 29.44 (*) (Codice Nimex: 29.44-91)	Tetracicline	Cina	2 362 500	1 890 000	BNL DK D GR F IRL I UK 198 450 94 500 519 750 37 800 359 100 9 450 274 050 396 900	472 500	3 850 000
36	ex 29.44 (*) (1) (Codici Nimex: 29.44-10; 20; 35; 39; 99)	Altri antibiotici						1 158 150
37	31.02 B (*)	Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco						325 600
38	31.03 A I (*)	Perfosfati						1 852 400

(a) Salvo indicazione contraria.

(1) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.44 A (penicilline).

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale individuale per paese o territorio di verso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)	
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
39	35.03 ex B (Codice Nimex: 35.03-91)	Gelatine e loro derivati						336 600	
40	39.02 C ex IV (*) (Codici Nimex: 39.02-25; 26; 27)	Polipropilene nelle forme previste dalla nota 3 d) del capitolo 39						390 500	
41	39.06 ex B	Eparine						1 100 000	
42	ex 40.11 (*) (Codici Nimex: 40.11-21; 23; 52; 53)	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie: — Camere d'aria e coperture nuove, dei tipi utilizzati per velocipedi con o senza motore ausiliario per motocicli e per moto «scooters»	Corea del Sud	981 000	784 800	BNL DK D GR F IRL I UK	82 404 39 240 215 820 15 696 149 112 3 924 113 796 164 808	196 200	1 186 900

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU)(a)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU)(a)	Importo della prima parte (in ECU)(a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU)(a)	Importo della riserva (in ECU)(a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	ex 40.11 (*) (Codici Nimex: 40.11-10; 25; 27; 29; 40; 45; 55; 57; 62; 63; 80)	— altri, compresi proiettori (flaps) e tubolari	Cina Corea del Sud	2 549 000	2 039 200	BNL DK D GR F IRL I UK 214 116 101 960 560 780 40 784 387 448 10 196 295 684 428 232	509 800	3 084 400
44	41.02 (Codici Nimex: 41.02-21; 28; 31; 32; 35; 37; 98)	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci nn. 41.06 e 41.08: ex C. altri cuoi e pelli, esclusi i cuoi e le pelli semplicemente conciati	Argentina Brasile	4 000 000	3 200 000	BNL DK D GR F IRL I UK 336 000 160 000 880 000 64 000 608 000 16 000 464 000 672 000	800 000	4 750 000
45	41.03	Pelli ovine preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08: B. altre pelli: II. non nominate						1 563 000

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale individuale per paese o territorio di verso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)	
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
46	41.04	Pelli caprine preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08: B. altre pelli: II. non nominate						1 234 000	
47	41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08: B. altre pelli: II. non nominate						2 247 300	
48	41.06	Cuoio e pelli, scamosciati						229 900	
49	42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla), cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di	Corea del Sud Hong Kong Cina Romania	2 035 000	1 628 000	BNL DK D GR F IRL I UK	170 940 81 400 447 700 32 560 309 320 8 140 236 060 341 880	407 000	2 238 500

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingenziale individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
49	42.02 (segue)	<p>pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibbra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:</p> <p>A. di materie plastiche artificiali in fogli</p>						
50	42.02	<p>Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toilette, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibbra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:</p> <p>B. di altre materie</p>	<p>Corea del Sud Hong Kong Cina Brasile Romania</p>	2 000 000	1 600 000	<p>BNL 168 000 DK 80 000 D 440 000 GR 32 000 F 304 000 IRL 8 000 I 232 000 UK 336 000</p>	400 000	2 940 000

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)	
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
51	42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: A. Oggetti di vestiario B. Guanti, comprese le muffole: II. speciali per sport III. altri C. altri accessori per oggetti di vestiario	Corea del Sud Cina Hong Kong Romania	3 500 000	2 800 000	BNL DK D GR F IRL I UK	294 000 140 000 770 000 56 000 532 000 14 000 406 000 588 000	700 000	3 990 000
52	42.03 (*)	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: B. Guanti, comprese le muffole: I. di protezione per qualunque mestiere	Hong Kong Cina	2 929 500	2 343 600	BNL DK D GR F IRL I UK	246 078 117 180 644 490 46 872 445 284 11 718 339 822 492 156	585 900	2 929 500
53	44.11 (*)	Pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali, anche agglomerate con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici	Brasile	3 150 000	2 520 000	BNL DK D GR F IRL I UK	264 600 126 000 693 000 50 400 478 800 12 600 365 400 529 200	630 000	4 231 700

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale	
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
54	44.13	Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	Brasile	5 727 750	4 582 200	BNL DK D GR F IRL I UK	481 131 229 110 1 260 105 91 644 870 618 22 911 664 419 962 262	1 145 550	6 600 000
55	44.14	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore: B. altri							13 684 000
56	44.15 (*)	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrociato	Brasile Corea del Sud Indonesia Malaysia Filippine Singapore	73 500 m ³	72 030 m ³	BNL DK D GR F IRL I UK	3 198 m ³ 4 315 m ³ 5 589 m ³ 137 m ³ 209 m ³ 1 397 m ³ 627 m ³ 56 558 m ³	1 470 m ³	73 500 m ³

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari						Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
57	44.23	Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni prefabbricate, di legno						6 422 850	
58	44.25 (Codice Nimece: 44.25-99)	Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e ten-ditori per calzature, di legno; ex B. altri, ad esclusione degli utensili, montature e manichi di utensili						452 100	
59	46.03	Lavori da panieriaio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti della voce n. 46.02; lavori di luffa	Cina Romania	3 944 600	3 155 680	BNL DK D GR F IRL I UK	788 920	3 944 600	

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale	
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)		Massimale individuale per paese o territorio di verso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
60	48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli: C. Carta e cartoni Kraft: II. altri						24 516 450	
61	64.01 (*) (**)	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Corea del Sud Hong Kong	519 000	415 200	BNL DK D GR F IRL I UK	43 596 20 760 114 180 8 304 78 888 2 076 60 204 87 192	103 800	519 000
62	64.02 (*) (**)	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale: A. Calzature con tomaia di cuoio naturale	Argentina Brasile Corea del Sud Hong Kong Uruguay	2 500 000	2 000 000	BNL DK D GR F IRL I UK	210 000 100 000 550 000 40 000 380 000 10 000 290 000 420 000	500 000	3 000 000

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari						Massimale individuale per paese o territorio di cui verso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	(8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
62	64.02 (*) (**) (segue)		India	3 332 000	2 665 600	BNL DK D GR F IRL I UK	279 888 133 280 733 040 53 312 506 464 13 328 386 512 559 776	666 400	
63	64.02 (*) (**)	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale: B. altre	Corea del Sud Hong Kong Malaysia Pakistan	1 000 000	800 000	BNL DK D GR F IRL I UK	84 000 40 000 220 000 16 000 152 000 4 000 116 000 168 000	200 000	1 700 000
				1 943 000	1 554 400	BNL DK D GR F IRL I UK	163 212 77 720 427 460 31 088 295 336 7 772 225 388 326 424	388 600	

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale individuale per paese o territorio di- verso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)	
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
64	66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili	Hong Kong	1 485 000	1 188 000	BNL DK D GR F IRL I UK	124 740 59 400 326 700 23 760 225 720 5 940 172 260 249 480	297 000	1 634 000
65	67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali	Hong Kong	2 024 000	1 619 200	BNL DK D GR F IRL I UK	170 016 80 960 445 280 32 384 307 648 8 096 234 784 340 032	404 800	2 820 950
66	67.04	Posticci (parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche, ecc.) e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine)	Corea del Sud	6 897 000	5 517 600	BNL DK D GR F IRL I UK	579 348 275 880 1 517 340 110 352 1 048 344 27 588 800 052 1 158 696	1 379 400	13 682 700

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
67	68.13	Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscela a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie: B. Lavori di amianto: II. Tessuti III. altri						935 000
68	69.08	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento	Corea del Sud	1 049 000	839 200	BNL DK D GR F IRL I UK 88 116 41 960 230 780 16 784 159 448 4 196 121 684 176 232	209 800	2 935 800
69	69.11 (*) (**)	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toilette, di porcellana						451 500

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
70	69.12	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toilette, di altre materie ceramiche: B. di gres						1 298 000
71	69.12 (*) (**)	C. di terracotta fine o di terraglia	Corea del Sud	488 000	390 400	BNL DK D GR F IRL I UK	40 992 19 520 107 360 7 808 74 176 1 952 56 608 81 984	590 700
72	69.13	Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale						5 571 500
73	70.12	Ampolle di vetro per recipienti isolanti						217 800

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale individuale per paese o territorio di verso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)	
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
74	70.13 (*)	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toilette, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19						2 071 300	
75	70.14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune: A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica: II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	Romania	891 000	712 800	BNL DK D GR F IRL I UK	74 844 35 640 196 020 14 256 135 432 3 564 103 356 149 688	178 200	980 100
76	70.14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune: B. altri	Hong Kong Romania	369 600	295 680	BNL DK D GR F IRL I UK	31 046 14 784 81 312 5 914 56 179 1 478 42 874 62 093	73 920	425 700

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale	
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)		Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
77	71.16(*)	Minuterie di fantasia	Corea del Sud Hong Kong	2 707 000	2 165 600	BNL DK D GR F IRL I UK	227 388 108 280 595 540 43 312 411 464 10 828 314 012 454 776	541 400	10 916 400
78	73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: B. semplicemente fucinate C. semplicemente ottenute o rifinite a freddo D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. semplicemente placcate: b) ottenute o rifinite a freddo II. altre							924 050

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale individuale per paese o territorio di: verso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
79	73.11	<p>Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:</p> <p>A. Profilati: II. semplicemente fucinati III. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) semplicemente placcati: 2. ottenuti o rifiniti a freddo b) altri</p>	Romania	276 000	220 800	BNL DK D GR F IRL I UK 23 184 11 040 60 720 4 416 41 952 1 104 32 016 46 368	55 200	276 000
80	73.12	<p>Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: B. semplicemente laminati a caldo: II. altri C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:</p>						461 000

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari						Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingenziale individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	Massimale individuale per paese o territorio di riserva da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
80	73.12 (segue)	I. argentati, dorati o platinati II. smaltati III. stagnati: b) altri IV. zincati o piombati V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): a) semplicemente placcati: 2. laminati a freddo b) altri D. altrimenti foggiate o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	Romania	1 506 000	1 204 800	BNL 126 504 DK 60 240 D 331 320 GR 24 096 F 228 912 IRL 6 024 I 174 696 UK 253 008	301 200	1 506 000	
81	73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità							

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingenziale individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
82	73.15	<p>Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:</p> <p>A. Acciai fini al carbonio:</p> <p>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:</p> <p>a) fucinati</p> <p>II. Sbozzi di forgia</p> <p>V. Barre (comprese la vergella o bordone e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:</p> <p>a) semplicemente fucinati</p> <p>c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo</p> <p>d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):</p> <p>1. semplicemente placcati:</p> <p>bb) ottenuti o rifiniti a freddo</p> <p>2. altri</p> <p>VI. Nastri:</p> <p>b) semplicemente laminati a freddo</p>						3 656 000

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingenziale individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
82	73.15 (segue)	<p>c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. semplicemente placcati: <ol style="list-style-type: none"> bb) laminati a freddo 2. altri d) altriimenti foggiate o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.) <p>VII. Lamiere:</p> <ol style="list-style-type: none"> b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore: <ol style="list-style-type: none"> 1. di 3 mm o più d) altriimenti foggiate o lavorate: <ol style="list-style-type: none"> 2. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione <p>VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità</p> <p>B. Acciai legati:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: <ol style="list-style-type: none"> a) fucinati 						

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
82	73.15 (segue)	<p>II. Sbozzi di forgia</p> <p>V. Barre (comprese la vergella o bordone e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:</p> <p>a) semplicemente fucinati</p> <p>c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo</p> <p>d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):</p> <p>1. semplicemente placcati:</p> <p>bb) ottenuti o rifiniti a freddo</p> <p>2. altri</p> <p>VI. Nastri:</p> <p>b) semplicemente laminati a freddo</p> <p>c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:</p> <p>1. semplicemente placcati:</p> <p>bb) laminati a freddo</p> <p>2. altri</p>						

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
82	73.15 (segue)	<p>d) altrimenti foggiate o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)</p> <p>VII. Lamiere:</p> <p>b) altre lamiere:</p> <p>2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:</p> <p>aa) di 3 mm o più</p> <p>4. altrimenti foggiate o lavorate:</p> <p>bb) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione</p> <p>VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità</p>						
83	73.18 (*)	Tubi (compresi i loro bozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19						6 285 000

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari						Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU)(a)	Importo della prima parte (in ECU)(a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU)(a)	Importo della riserva (in ECU)(a)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU)(a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
84	73.31	Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e punte da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame	Romania	1 476 000	1 180 800	BNL DK D GR F IRL I UK	123 984 59 040 324 720 23 616 224 352 5 904 171 216 247 968	295 200	1 476 000
85	73.32 (Codici Nimex: 73.32-67.69)	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribaditi, copiglie, pernoiti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio; B. filettati: ex II. altri: — Viti per legno	Hong Kong	916 000	732 800	BNL DK D GR F IRL I UK	76 944 36 640 201 520 14 656 139 232 3 664 106 256 153 888	183 200	916 000

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
86	73.40 (*) (b)	Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	Hong Kong	2 075 000	1 660 000	BNL DK D GR F IRL I UK	174 300 83 000 456 500 33 200 315 400 8 300 -240 700 348 600	415 000	2 075 000
87	74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	Cile	952 350	761 880	BNL DK D GR F IRL I UK	79 997 38 094 209 517 15 238 144 757 3 809 110 473 159 995	190 470	1 097 800
88	74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame	Brasile Cile	1 909 000	1 527 200	BNL DK D GR F IRL I UK	160 356 76 360 419 980 30 544 290 168 7 636 221 444 320 712	381 800	2 310 000

(a) Salvo indicazione contraria.

(b) L'asterisco riguarda soltanto i prodotti diversi dalle parti di box-palette (con pannelli reticolari).

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale	
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)		Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
89	82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo: incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro						7 998 100	
90	82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncocoli chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame: A. Coltelli	Corea del Sud Hong Kong	691 000	552 800	BNL DK D GR F IRL I UK	58 044 27 640 152 020 11 056 105 032 2 764 80 156 116 088	138 200	691 000
91	82.14	Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili: A. di acciaio inossidabile	Corea del Sud	882 000	705 600	BNL DK D GR F IRL I UK	74 088 35 280 194 040 14 112 134 064 3 528 102 312 148 176	176 400	2 000 000

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale	
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
92	83.01	Serrature (compresi fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni	Hong Kong	963 900	771 120	BNL DK D GR F IRL I UK	80 968 38 556 212 058 15 422 146 513 3 856 111 812 161 935	192 780	1 111 000
93	83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni							2 932 500
94	84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili: A. Pompe e compressori: II. altre pompe e compressori							7 494 300

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingenziale individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
95	84.41	<p>Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:</p> <p>A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:</p> <p>I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:</p> <p>b) altre</p>	Brasile Corea del Sud	609 000	487 200	BNL DK D GR F IRL I UK 51 156 24 360 133 980 9 744 92 568 2 436 70 644 102 312	121 800	639 450
96	84.41	<p>II. altre macchine per cucire e altre teste di macchine per cucire</p>	Brasile Corea del Sud	1 003 000	802 400	BNL DK D GR F IRL I UK 84 252 40 120 220 660 16 048 152 456 4 012 116 348 168 504	200 600	1 053 150

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale individuale per paese o territorio di- verso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)	
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
97	84.41	III. Parti e pezzi staccati; mobili per macchine da cucire	Corea del Sud	557 000	445 600	BNL DK D GR F IRL I UK	46 788 22 280 122 540 8 912 84 664 2 228 64 612 93 576	114 000	584 850
98	85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: B. altre macchine ed apparecchi: I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti: b) altri	Romania	8 323 000	6 658 400	BNL DK D GR F IRL I UK	699 132 332 920 1 831 060 133 168 1 265 096 33 292 965 468 1 398 264	1 664 600	8 323 000
99	85.03	Pile elettriche							1 876 600

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale	
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)		Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
100	85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09: B. altre	Hong Kong Romania	1 505 000	1 204 000	BNL DK D GR F IRL I UK	126 420 60 200 331 100 24 080 228 760 6 020 174 580 252 840	301 000	4 550 700
101	85.15 (*) (**)	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:	Corea del Sud Hong Kong Singapore	2 500 000	2 000 000	BNL DK D GR F IRL I UK	210 000 100 000 550 000 40 000 380 000 10 000 290 000 420 000	500 000	2 730 000

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale individuale per paese o territorio di verso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
101	85.15 (*) (**) (segue)	<p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>b) altri</p> <p>C. Parti e pezzi staccati:</p> <p>II. altri:</p> <p>c) non nominati</p>						
102	85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili	Corea del Sud	2 102 000	1 681 600	BNL 176 568 DK 84 080 D 462 440 GR 33 632 F 319 504 IRL 8 408 I 243 832 UK 353 136	420 400	2 102 000
103	85.20	<p>Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco:</p> <p>A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione:</p> <p>II. altre</p>						903 100

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari						Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingenziale individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
104	85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore o a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche: A. Lampade, tubi e valvole B. Cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori						6 840 000	
105	85.21	C. Cristalli piezoelettrici montati	Corea del Sud	1 059 000	847 200	BNL DK D GR F IRL I UK	211 800	1 059 000	

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
106	85.21	D. Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche E. Parti e pezzi staccati	Hong Kong Singapore Cina Romania	1 000 000	800 000	BNL DK D GR F IRL I UK	200 000	1 200 000
107	85.23 (*)	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione: B. altri						3 489 200
108	90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi	Corea del Sud	1 187 550	950 040	BNL DK D GR F IRL I UK	237 510	1 306 200

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari						Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
109	90.09	Apparecchi da proiezione fissa, apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione						1 400 000	
110	ex 91.01 (Codici Nimex: 91.01-15; 21; 25)	Orologi a quarzo	Hong Kong	21 862 000	17 489 600	BNL DK D GR F IRL I UK 1 836 408 874 480 4 809 640 349 792 3 323 024 87 448 2 535 992 3 672 816	4 372 400	22 955 100	
111	91.02	Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili						153 300	
112	91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili						2 893 000	
113	91.07	Movimenti finiti per orologi tascabili						5 250 000	
114	91.09	Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti						1 000 000	

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari						Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
115	91.11	Altre forniture di orologeria						2 625 000	
116	92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione: A. Apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono	Corea del Sud Hong Kong	4 617 800	3 694 240	BNL DK D GR F IRL I UK	387 895 184 712 1 015 916 73 885 701 906 18 471 535 665 775 790	923 560	6 773 800
117	92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi							2 866 600
118	94.01 (*) (**)	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti: B. altri: II., non nominati							5 250 000

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)	
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
119	94.03 (*) (**)	altri mobili e loro parti: B. altri						3 939 600	
120	96.01 B ex III (Codici Nimex: 96.01-41; 49; 91; 92; 94; 96)	Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare, e simili; spazzole e pennelli per la toletta personale; scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali	Cina	800 000	640 000	BNL DK D GR F IRL I UK	67 200 32 000 176 000 12 800 121 600 3 200 92 800 134 400	160 000	800 000
121	97.02	Bambole di ogni specie	Corea del Sud Hong Kong	4 155 900	3 324 720	BNL DK D GR F IRL I UK	349 096 166 236 914 298 66 494 631 697 16 624 482 084 698 191	831 180	5 535 600

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale	
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
122	97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento	Corea del Sud Hong Kong Romania	10 201 800	8 161 440	BNL DK D GR F IRL I UK 8 56 951 408 072 2 244 396 163 229 1 550 674 40 807 1 183 409 1 713 902	2 040 360	13 612 200	
123	97.04	Oggetti per giochi di società (compresi i giochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i biliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco)	Hong Kong	2 661 750	2 129 400	BNL DK D GR F IRL I UK 223 587 106 470 585 585 42 588 404 586 10 647 308 763 447 174	532 350	2 661 750	
124	97.05	Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinate, ecc.)	Hong Kong	1 506 750	1 205 400	BNL DK D GR F IRL I UK 126 567 60 270 331 485 24 108 229 026 6 027 174 783 253 134	301 350	2 008 650	

(a) Salvo indicazione contraria.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
125	98.15 (*)	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	Corea del Sud	771 100	616 880	BNL DK D GR F IRL I UK	154 220	845 250

(a) Salvo indicazione contraria.

ALLEGATO B

Elenco dei prodotti originari dei paesi e territori in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi (a) (b) (c)

CAPITOLO 25

- 25.19 A Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio naturale calcinato
- 25.22 Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
- 25.23 Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
- 25.31 A Spato fluoro

CAPITOLO 27

- 27.03 B Agglomerati di torba
- 27.04 Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba, agglomerati e non; carbone di storta:
 - A. Coke e semi-coke di carbon fossile:
 - I. destinati alla fabbricazione di elettrodi
 - C. altri
- 27.07 Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo
- 27.11 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
- 27.12 Vaselina
- 27.13 Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati
- 27.14 Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
- 27.16 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, «cut backs», ecc.)

CAPITOLO 28

- ex 28.01 Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio), ad esclusione dello iodio greggio
- 28.02 Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale
- 28.03 Carbonio (in particolare, neri di carbonio)

- (a) I prodotti industriali finiti e semilavorati, in particolare i prodotti destinati ad aeromobili civili, che beneficiano in regime di dazio comune dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo.
- (b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Romania.
- (c) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con due asterischi, originari della Cina.

- ex 28.04 Idrogeno; gas rari; altri metalloidi, ad esclusione del selenio e del silicio
- 28.06 Acido cloridrico; acido clorosolfonico
- 28.08 Acido solforico; oleum
- 28.09 Acido nitrico; acidi solfonitrici
- 28.10 Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)
- 28.12 Acido borico e anidride borica
- 28.13 Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi
- 28.14 Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi
- 28.15 Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo
- 28.17 Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio
- 28.18 Idrossidi e perossidi di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario
- 28.19 Ossido di zinco; perossido di zinco
- 28.20 B Corindoni artificiali
- 28.21 Ossidi e idrossidi di cromo
- 28.22 Ossidi di manganese
- 28.23 Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)
- 28.24 Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio
- ex 28.28 Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici, ad esclusione degli ossidi di antimonio
- 28.29 Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali
- ex 28.30 Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri, ad esclusione dei cloruri di bario; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri
- 28.31 Ipocloriti; ipocloriti di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti
- 28.32 Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati
- 28.35 Solfuri, compresi i polisolfuri
- 28.36 Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfosilati
- 28.37 Solfiti e iposolfiti
- 28.38 Solfati e allumi; persolfati

- 28.39 Nitriti e nitrati
- 28.40 Fosfiti, ipofosfiti e fosfati
- ex 28.42 Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio, ad esclusione dei carbonati di sodio
- 28.43 Cianuri semplici e complessi
- 28.44 Fulminati, cianati e tiocianati
- 28.45 Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio
- 28.46 Borati e perborati
- ex 28.47 Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.), ad esclusione dei manganiti, manganati e permanganati
- 28.48 Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati
- 28.49 Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non
- 28.50 Elementi chimici e isotopi, fissili; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e «cermet», contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici:
B. altri (a)
- 28.51 Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non:
B. altri
- 28.52 Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro
- 28.54 Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
- 28.55 Fosfuri, di costituzione chimica definita o non
- 28.56 Carburi, di costituzione chimica definita o non (*) (b)
- 28.57 Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o non
- 28.58 Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui siano stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgame diverse da quelle di metalli preziosi

(a) ex B: Isotopi radioattivi artificiali e loro composti (*Euratom*).

(b) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 28.56 C.

CAPITOLO 29

- ex 29.01 Idrocarburi, escluso lo stirene (stirolo)
- 29.02 Derivati alogenati degli idrocarburi
- 29.03 Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi
- ex 29.04 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
- A. Monoalcoli saturi:
- II. Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)
- III. Butanolo e suoi isomeri
- IV. Pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri
- V. altri
- B. Monoalcoli non saturi
- C. Polialcoli:
- I. Dioli, trioli e tetrololi, ad esclusione del glicole etilenico
- IV. altri polialcoli
- V. Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei polialcoli
- 29.05 Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
- 29.06 Fenoli e fenoli-alcoli (*) (a)
- ex 29.07 Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli, ad esclusione del dinosebe (ISO)
- ex 29.08 Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, ad esclusione del dietilenglicole
- 29.09 Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
- 29.10 Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
- 29.11 Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide (*) (b)
- 29.12 Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11
- 29.13 Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi (*) (c)
- ex 29.14 Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, ad esclusione dell'acetato di etile e dell'acido benzoico, suoi sali e suoi esteri
- ex 29.15 Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, ad esclusione dell'acido ossalico, suoi sali e suoi esteri e dell'anidride maleica (*) (d)

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.06 A I.

(b) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.11 E ex I (vaniglia) (4-Idrossi-3-metossibenzaldeide).

(c) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.13 A ex I (acetone).

(d) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.15 C I.

- ex 29.16 Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, ad esclusione dell'acido salicilico e dell'acido *O*-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri
- 29.19 Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
- 29.21 Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
- ex 29.22 Composti a funzione ammina, ad esclusione della metilammina, della dimetilammina e della trimetilammina, e loro sali
- ex 29.23 Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse, ad esclusione dell'acido glutammico e suoi sali
- 29.24 Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfoamminolipidi
- ex 29.25 Composti a funzione carbossiammida e composti a funzione ammido dell'acido carbonico, ad esclusione del paracetanol (DCI)
- ex 29.26 Composti a funzione imide degli acidi carbossilici (compresa l'imide ortosolfobenzoica e i suoi sali) o a funzione immina (compresa la trimetilentrinitrammina), ad esclusione di 1,1-Diossido di 1,2-benzisotiazol-3-one (imide o-solfobenzoica, saccarina) e suoi sali
- ex 29.27 Composti a funzione nitrile, ad esclusione dell'acrilonitrile
- 29.28 Diazo-, azo- o azossi composti
- 29.29 Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina
- 29.30 Composti ad altre funzioni azotate
- 29.31 Tiocomposti organici
- 29.33 Composti mercurio-organici
- 29.34 Altri composti organo-minerali
- ex 29.35 Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici, ad esclusione della melamina, della cumarina, delle metilcumarine e delle etilcumarine
- 29.36 Solfammidi
- 29.37 Sultoni e sultami
- 29.38 Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente (*) (a):
- A. Provitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.38 B ex II della tariffa doganale comune (vitamina B₁₂).

- 29.38 (segue) **B. Vitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa:**
I. Vitamine A
ex II. Vitamine B₂, B₃ e B₁₂
III. Vitamina B₉
- C. Concentrati naturali di vitamine:**
I. Concentrati naturali di vitamine A + D
II. altri
- D. Miscele, anche disciolte in qualsiasi solvente, soluzioni non acquose di provitamine o di vitamine**
- 29.39 **Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni:**
A. Adrenalina
B. Insulina
C. Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e simili:
I. Ormoni gonadotropi
II. altri
D. Ormoni cortico-surrenali:
II. altri
E. altri ormoni e altri steroidi
- 29.41 **Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati**
- 29.42 **Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati**
- 29.43 **Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42**
- 29.45 **Altri composti organici**

CAPITOLO 30

- 30.01 **Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove**
- 30.02 **Sieri di animali o di persone immunizzati; vaccini microbici, tossine, colture di microrganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili**
- 30.03 **Medicamenti per la medicina umana e veterinaria**
- 30.04 **Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo**
- 30.05 **Altre preparazioni ed articoli farmaceutici**

CAPITOLO 31

- 31.02 **Concimi minerali o chimici azotati:**
A. Nitrato di sodio naturale
C. altri (*)

- ex 31.03 Concimi minerali o chimici fosfatici, ad esclusione dei perfosfati (*) (a)
- 31.04 B Concimi minerali o chimici potassici previsti alla lettera B) della nota 3 di questo capitolo
- 31.05 Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg (*) (b)

CAPITOLO 32

- 32.01 Estratti per concia di origine vegetale; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati:
B. altri
- 32.03 Prodotti concianti organici sintetici e prodotti concianti inorganici; preparazioni concianti contenenti o non prodotti concianti naturali; preparazioni enzimatiche per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.)
- 32.04 Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale
- 32.05 Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra; indaco naturale
- 32.06 Lacche coloranti
- 32.07 Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»
- 32.08 Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustrì liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
- 32.09 Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo
- 32.10 Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori
- 32.11 Siccativi preparati
- 32.12 Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
- 32.13 Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 31.03 B.

(b) L'asterisco riguarda soltanto le sottovoci 31.05 A I, II, III b) IV e B.

CAPITOLO 33 OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTA E COSMETICI**CAPITOLO 34 SAPONI, PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI E «CERE PER L'ODONTOIATRIA»****CAPITOLO 35****35.02 B Albuminati ed altri derivati delle albumine**

ex 35.03 Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocollo solido, ad esclusione delle gelatine e loro derivati

35.04 Peptoni ed altre sostanze proteiche (esclusi gli enzimi della voce n. 35.07) e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo

35.06 Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg

35.07 Enzimi; enzimi preparati, non nominati né compresi altrove

CAPITOLO 36 POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI (*) (a)**CAPITOLO 37 PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA****CAPITOLO 38**

38.01 Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio

38.03 Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

38.05 Tallol

38.06 Lignosolfiti

38.07 Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino

38.08 Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina e oli di resina

38.09 Catrami di legno; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio; olio di acetone; peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali

(a) L'asterisco riguarda soltanto la voce 36.06.

- 38.11 Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodenticidi, erbicidi, inibitori della germinazione, regolatori dello sviluppo per piante, e prodotti simili, presentati allo stato di preparazione o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide
- 38.12 Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:
- A. Bozzime preparate ed appretti preparati:
- II. altri
- B. Preparazioni per la mordenzatura
- 38.13 Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura
- 38.14 Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali
- 38.15 «Acceleranti di vulcanizzazione» preparati
- 38.16 Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi
- 38.17 Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici
- 38.18 Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
- ex 38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove, ad esclusione del D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III

CAPITOLO 39

- 39.01 Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, aminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.)
- ex 39.02 Prodotti di polimerizzazione e oopolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.), ad esclusione del polipropilene nelle forme previste dalla nota 3 d) del capitolo 39 (*) (a)
- 39.03 Cellulosa rigenerata, nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina, e collodi, celluloidi, ecc.); fibra vulcanizzata
- 39.04 Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.)
- 39.05 Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.)

(a) L'asterisco riguarda soltanto le sottovoci 39.02 C I, IV e VII a) della tariffa doganale comune.

- ex 39.06 Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri ad esclusione dell'eparine; linossina
- 39.07 Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso

CAPITOLO 40

- 40.02 Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica; fatturato (factis)
- 40.03 Gomma rigenerata
- 40.05 Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette «mescole-madri», costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma
- 40.06 Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.)
- 40.07 Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata
- 40.08 Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita
- 40.09 Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita
- 40.10 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata
- 40.12 Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parti di ebanite
- 40.13 Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso
- 40.14 Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita
- 40.15 Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri o rottami
- 40.16 Lavori di ebanite

CAPITOLO 41

- 41.08 Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati
- 41.10 Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati

CAPITOLO 42

- 42.01 Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia

- 42.04 Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici
- 42.05 Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti
- 42.06 Lavori di budella, di pellicola di intestini (baudruches), di vesciche o di tendini

CAPITOLO 43

- 43.02 Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, map-pette, croci o altri simili manufatti; loro cascami e ritagli, non cuciti
- 43.03 Pelliccerie lavorate o confezionate (*) (a)
- 43.04 Pellicce artificiali, anche confezionate

CAPITOLO 44

- 44.05 Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore supe-riore a 5 mm:
 - B. Legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm o meno e d'uno spessore di meno di 12,5 mm
- 44.07 Traversine di legno per strade ferrate
- 44.09 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in stecche, strisce o nastri; legno in fucelli; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, nè curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manichi di utensili, e simili
- 44.12 Lana (paglia) di legno; farina di legno
- 44.14 Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore:
 - A. Tavolette destinate alla fabbricazione di matite
- 44.16 Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune
- 44.17 Legno detto «migliorato», in pannelli, tavole, blocchi e simili
- 44.18 Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili (*)
- 44.19 Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili
- 44.20 Cornici di legno per quadri, specchi e simili
- 44.21 Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi di legno
- 44.22 Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 43.03 ex B (guanti).

- 44.24 Oggetti di uso domestico di legno
- ex 44.25 Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno, ad esclusione dei manichi di scope e spazzole, di legno e degli altri articoli di cui all'allegato A del presente regolamento
- 44.26 Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito
- 44.27 Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti
- 44.28 Altri lavori di legno

CAPITOLO 45

- 45.02 Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli
- 45.03 Lavori di sughero naturale
- 45.04 Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

CAPITOLO 46

- 46.02 Treccie e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce, ivi comprese quelle di materiali vegetali non filati

CAPITOLO 47

- 47.02 Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta:
- A. Avanzi di carta e di cartone:
- II. altri

CAPITOLO 48

- 48.01 Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:
- A. Carta da giornali
- B. Carta da sigarette
- C. Carta e cartoni kraft:
- I. destinati alla fabbricazione di filati di carta della voce n. 57.07, o di filati di carta armati di metallo della voce n. 59.04
- D. Carta pesante 15 g o meno per m² e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori
- E. Carta e cartoni fabbricati a mano
- F. altri
- 48.03 Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli
- 48.04 Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli

- 48.05 Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspatis, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli
- 48.07 Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli
- 48.08 Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta
- 48.10 Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti
- 48.11 Carta da parati, lincrusta e vetrofanie
- 48.12 Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum
- 48.13 Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)
- 48.14 Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
- 48.15 Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato
- 48.16 Scatole; sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone: cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
- 48.18 Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altre specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
- 48.19 Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
- 48.20 Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti
- 48.21 Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa

CAPITOLO 49 PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE

CAPITOLO 64

- 64.03 Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero (*)
- 64.04 Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.) (*)
- 64.05 Parti di calzature (comprese le soles interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo (*)
- 64.06 Ghettes, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti

CAPITOLO 65 CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

CAPITOLO 66

- 66.02 Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili
- 66.03 Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn. 66.01 e 66.02

CAPITOLO 67

- 67.01 Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati
- 67.03 Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana, peli e altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di posticci e oggetti simili

CAPITOLO 68 LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI, AD ESCLUSIONE DEI LAVORI DI AMIANTO (68.13 B II E III), DIVERSI DAI FILI

CAPITOLO 69

- 69.01 Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi calorifughi di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.)
- 69.02 Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari
- 69.03 Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.)
- 69.04 Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili)
- 69.05 Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.)
- 69.06 Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili
- 69.07 Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati né smaltati
- 69.09 Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio
- 69.10 Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici
- 69.12 Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche
- A. di terracotta comune
- D. di altre materie ceramiche
- 69.14 Altri lavori di materie ceramiche

CAPITOLO 70

- 70.01 B Vetro in massa (escluso il vetro da ottica)
- 70.03 Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica)
- 70.04 Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
- 70.05 Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare (*)
- 70.06 Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
- 70.07 Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate
- 70.08 Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
- 70.09 Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
- 70.10 Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
- 70.11 Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili
- 70.14 Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:
A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica:
I. Vetri sfaccettati, piastrelle, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari
- 70.15 Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti
- 70.16 Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzione; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie
- 70.17 Vetriere per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili

- 70.18 Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente
- 70.19 Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro: cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello)
- 70.20 Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie
- 70.21 Altri lavori di vetro

CAPITOLO 71

- 71.01 Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
- 71.02 Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
- 71.03 Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
- ex 71.05 Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati
- 71.06 Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati
- ex 71.07 Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati
- 71.08 Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
- ex 71.09 Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati
- 71.10 Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati
- 71.12 Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
- 71.13 Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
- 71.14 Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
- 71.15 Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite

CAPITOLO 73

- 73.04 Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate
- 73.05 A Polveri di ferro o di acciaio

- 73.07 Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):
- A. Blumi e billette:
 - II. fucinati
 - B. Bramme e bidoni:
 - II. fucinati
 - C. Sbozzi di forgia
- 73.13 Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:
- B. altre lamiere:
 - II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
 - a) di 3 mm o più
 - IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:
 - a) argentate, dorate, platinare o smaltate
 - V. altrimenti foggiate o lavorate:
 - a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:
 - 1. argentate, dorate, platinare o smaltate
 - b) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione
- 73.16 Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:
- A. Rotaie:
 - I. conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso
 - D. Stecche e piastre d'appoggio:
 - II. altre
 - E. altri
- 73.17 Tubi di ghisa (*)
- 73.19 Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche
- 73.20 Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) (*)
- 73.21 Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

- 73.22 Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
- 73.23 Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiera di ferro o di acciaio
- 73.24 Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti
- 73.25 Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
- 73.26 Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio
- 73.27 Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere o lastre incise e stirate, di ferro o di acciaio
- 73.29 Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
- 73.30 Ancore, ancorotti, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
- ex 73.32 Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio, ad esclusione delle viti da legno della sottovoce 73.32 ex B II
- 73.33 Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, di ferro o di acciaio
- 73.34 Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili
- 73.35 Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio
- 73.36 Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio
- 73.37 Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
- 73.38 Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio, spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio

CAPITOLO 74

- 74.03 Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame (*)(**)
- 74.05 Fogli e nastri sottili di rame (anche gofrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)
- 74.06 Polveri e pagliette di rame
- 74.08 Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
- 74.10 Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
- 74.11 Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate, di rame
- 74.15 Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame; bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame
- 74.16 Molle di rame
- 74.17 Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame
- 74.18 Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame
- 74.19 Altri lavori di rame

CAPITOLO 75

- 75.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichel
- 75.03 Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichel; polveri e pagliette di nichel
- 75.04 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichel
- 75.05 Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati
- 75.06 Altri lavori di nichel

CAPITOLO 76

- 76.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio (*) (**)
- 76.03 Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm (*) (**)
- 76.04 Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche gofrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)

- 76.05 Polveri e pagliette di alluminio
- 76.06 Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di alluminio
- 76.07 Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
- 76.08 Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiera, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
- 76.09 Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
- 76.10 Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili
- 76.11 Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti
- 76.12 Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
- 76.15 Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio
- 76.16 Altri lavori di alluminio

CAPITOLO 77

- 77.02 Barre, profilati, fili, lamiera, fogli, nastri, forniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate, di magnesio; altri lavori di magnesio
- 77.04 Berillio (glucinio), greggio o lavorato

CAPITOLO 78

- 78.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo
- 78.03 Lamiera, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m²
- 78.04 Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo
- 78.05 Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo
- 78.06 Altri lavori di piombo

CAPITOLO 79

- 79.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco
- 79.03 Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco:
A. Lamiere, fogli e nastri (**)
- 79.04 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco
- 79.06 Altri lavori di zinco

CAPITOLO 80

- 80.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno
- 80.03 Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m²
- 80.04 Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno
- 80.05 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno
- 80.06 Altri lavori di stagno

CAPITOLO 81

- 81.01 Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato:
B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri
C. altri
- 81.02 Molibdeno, greggio o lavorato:
B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri
C. altri
- 81.03 Tantalo, greggio o lavorato:
B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri
C. altri
- 81.04 Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati:
A. Bismuto:
II. lavorato
B. Cadmio:
II. lavorato
C. Cobalto:
II. lavorato

- 81.04 D. Cromo:
(segue) II. lavorato
- E. Germanio:
II. lavorato
- F. Afnio (celtio):
II. lavorato
- G. Manganese:
II. lavorato
- H. Niobio (colombio):
II. lavorato
- IJ. Antimonio:
II. lavorato
- K. Titanio:
II. lavorato
- L. Vanadio:
II. lavorato
- N. Torio:
II. lavorato
b) altro (*Euratom*)
- O. Zirconio:
II. lavorato
- P. Renio:
II. lavorato
- Q. Gallio, indio, tallio:
II. lavorati
- R. Cermet:
II. lavorati

CAPITOLO 82

- 82.01 Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschia-
toi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciolate, coltelli da fieno o da
paglia, cesoie da siepe, cunei ed utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
- 82.02 Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non
dentate per segare)
- 82.03 Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti: chiavi per dadi, foratoi, taglia-
tubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano
- 82.05 Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche mec-
canica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare,
intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i
metalli nonché gli utensili per forare
- 82.06 Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici
- 82.07 Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da
carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sin-
terizzazione

- 82.08 Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno
- 82.09 Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame:
B. Lame
- 82.11 Rasoi e loro lame (compresi gli sbizzi in nastri)
- 82.12 Forbici a due branche e loro lame
- 82.13 Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditori, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie)
- 82.14 Cucchiaini, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:
B. altri
- 82.15 Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci nn. 82.09, 82.13 e 82.14

CAPITOLO 83

- 83.02 Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte)
- 83.03 Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni
- 83.04 Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03
- 83.05 Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni
- 83.06 Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni e simili di metalli comuni; specchi metallici
- 83.08 Tubi flessibili di metalli comuni
- 83.09 Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni

- 83.11 Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni
- 83.13 Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni
- 83.14 Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni
- 83.15 Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione

CAPITOLO 84

- 84.01 Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»
- 84.02 Apparecchi ausiliari per caldaie della voce n. 84.01 (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore
- 84.03 Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida), e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori
- 84.05 Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, anche incorporate alle loro caldaie.
- 84.06 Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone
- 84.07 Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche
- 84.08 Altri motori e macchine motrici
- 84.09 Rulli compressori a propulsione meccanica
- 84.10 Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)
- ex 84.11 Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili, ad esclusione delle pompe e compressori non destinati ad aeromobili civili
- 84.12 Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
- 84.13 Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
- 84.14 Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11

- 84.15 Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie
- 84.16 Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine
- 84.17 Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
- 84.18 Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
- 84.19 Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare, bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; macchine e apparecchi per lavare il vasellame
- 84.20 Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
- 84.21 Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
- 84.22 Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23
- 84.23 Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, livellatrici dette «scrapers» ecc.); battipali, spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03
- 84.24 Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi
- 84.25 Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; rimondatori e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29
- 84.26 Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte
- 84.27 Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
- 84.28 Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura

- 84.29 Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
- 84.30 Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari
- 84.31 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone
- 84.32 Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli
- 84.33 Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie
- 84.34 Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.)
- 84.35 Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa
- 84.36 Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili
- 84.37 Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)
- 84.38 Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicalatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.)
- 84.39 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli
- 84.40 Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento di tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine)
- 84.41 Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine per cucire:

- 84.41 (segue) A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:
1. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:
a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 ECU
- B. Aghi per macchine per cucire
- 84.42 Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41
- 84.43 Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia
- 84.44 Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi
- 84.45 Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50
- 84.46 Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49
- 84.47 Macchine utensili, diverse da quelle della voce n. 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili
- 84.48 Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 ad n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie
- 84.49 Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano
- 84.50 Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale
- 84.51 Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari
- 84.52 Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette «contabili», registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione
- 84.53 Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
- 84.54 Altre macchine ed apparecchi per ufficio [duplicatori elettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.]

- 84.55 Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili), riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso
- 84.56 Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia
- 84.57 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili
- 84.58 Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.
- 84.59 Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:
- A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (*Euratom*)
 - B. Reattori nucleari (*Euratom*)
 - C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) (*Euratom*)
 - D. Macchine ed apparecchi per fare cavi e corde, comprese le macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici
 - E. altri
- 84.60 Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali
- 84.61 Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
- 84.62 Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma) (*)
- 84.63 Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.)
- 84.64 Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili
- 84.65 Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

CAPITOLO 85

- 85.01 Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
- B. altre macchine ed apparecchi:
- I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:
- a) Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt
- II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
- C. Parti e pezzi staccati
- 85.02 Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche
- 85.04 Accumulatori elettrici.
- 85.05 Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano
- 85.06 Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico
- 85.07 Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato
- 85.08 Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori
- 85.09 Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli
- 85.10 Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09:
- A. Lampade di sicurezza per minatori
- 85.11 Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici o a raggi laser per saldare, brasare o tagliare
- 85.12 Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24
- 85.13 Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante
- 85.14 Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza

- 85.15 Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:
- A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:
 - I. Apparecchi trasmettenti
 - II. Apparecchi ricetrasmittenti
 - IV. Apparecchi per la presa delle immagini per la televisione
 - B. altri apparecchi:
 - II. non nominati
 - C. Parti e pezzi staccati:
 - II. altri:
 - a) Mobili e cofanetti
 - b) Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggiore diametro non supera 25 mm
- 85.16 Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi
- 85.17 Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci nn. 85.09 e 85.16
- 85.19 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, portalampe, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione
- 85.20 Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco
- B. altre lampade e tubi
 - C. Parti e pezzi staccati
- 85.22 Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo
- 85.24 Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.
- 85.25 Isolatori di qualsiasi materia
- 85.26 Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole, a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25
- 85.27 Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
- 85.28 Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo

**CAPITOLO 86 VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE; APPARECCHI DI
SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE****CAPITOLO 87**

- 87.01 Trattori, compresi i trattori-verricello
- 87.02 Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci
- 87.03 Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili
- 87.04 Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore
- 87.05 Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
- 87.06 Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso
- 87.07 Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci (per esempio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carrelli-elevatori detti «cavalier»); carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni; loro parti e pezzi staccati
- 87.08 Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati
- 87.09 Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozetta; carrozette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente
- 87.10 Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore (*)
- 87.11 Poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione
- 87.12 Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso (*) (a)
- 87.13 Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati
- 87.14 Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati

CAPITOLO 88 NAVIGAZIONE AEREA**CAPITOLO 89 NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE**

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 87.12 B.

CAPITOLO 90

- 90.01 Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre
- 90.02 Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente
- 90.03 Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
- 90.04 Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
- 90.06 Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia
- 90.07 Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a scarica della voce n. 85.20
- 90.08 Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)
- 90.10 Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia; schermi per proiezioni
- 90.11 Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici
- 90.12 Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione
- 90.13 Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (compresi i proiettori); laser, diversi dai diodi laser
- 90.14 Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri
- 90.15 Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi
- 90.16 Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili
- 90.17 Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici

- 90.18 Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)
- 90.19 Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità
- 90.20 Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento
- 90.21 Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi
- 90.22 Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche, ecc.)
- 90.23 Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro
- 90.24 Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14
- 90.25 Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi
- 90.26 Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura
- 90.27 Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi
- 90.28 Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi
- 90.29 Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci

CAPITOLO 91

- ex 91.01 Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo), ad esclusione degli orologi a quarzo
- 91.03 Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli
- 91.05 Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatori, controllori di ronde, contaminiuti, contatori di minuti secondi, ecc.)
- 91.06 Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)
- 91.08 Altri movimenti finiti di orologeria
- 91.10 Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

CAPITOLO 92

- 92.01 Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie)
- 92.02 Altri strumenti musicali a corda
- 92.03 Organi a canne: armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalliche libere
- 92.04 Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca
- 92.05 Altri strumenti musicali ad aria
- 92.06 Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.)
- 92.07 Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.)
- 92.08 Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo (orchestron, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischiotti, ecc.)
- 92.10 Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali, compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie
- 92.11 Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione:
 - B. Apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione
- 92.13 Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11

CAPITOLO 93 ARMI E MUNIZIONI

CAPITOLO 94

- 94.01 Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:
B. altri:
I. appositamente costruiti per aerodine
- 94.02 Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti
- 94.04 Sommier; oggetti lettereschi e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti

CAPITOLO 95 MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COMPRESI I LAVORI)

EX CAPITOLO 96 SPAZZOLINI, PENNELLI E SIMILI, SCOPE, PIUMINI DA CIPRIA E STACCI, AD ESCLUSIONE DEI PENNELLI E SPAZZOLE E DEGLI OGGETTI DI SPAZZOLIFICIO DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL PRESENTE REGOLAMENTO

CAPITOLO 97

- 97.01 Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
- 97.06 Oggetti ed attrezzi per giochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04
- 97.07 Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia
- 97.08 Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, ser-ragli e teatri ambulanti

CAPITOLO 98

- 98.01 Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)
- 98.02 Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.)
- 98.03 Portapenne, stilografi e portamine; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn. 98.04 e 98.05

-
- 98.04 Pennini da scrivere e punte per pennini
- 98.05 Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi
- 98.06 Tavole di ardesia, lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate
- 98.07 Sigilli, numeratori, compositori, datari, timbri e simili, a mano
- 98.08 Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola
- 98.09 Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili
- 98.10 Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini
- 98.11 Pipe (compresi gli sbocchi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannuce ed altri pezzi staccati
- 98.12 Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili
- 98.14 Spruzzatori da toilette; loro montature e teste di montature
- 98.16 Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

ALLEGATO C

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate ⁽¹⁾

I. PAESI INDIPENDENTI

660	Afganistan ⁽²⁾	464	Giamaica	442	Panama
208	Algeria	338	Gibuti ⁽²⁾	801	Papuasias-Nuova Guinea
236	Alto Volta ⁽²⁾	628	Giordania	520	Paraguay
330	Angola	473	Grenada	504	Perù
451	Antigua e Barbuda	416	Guatemala	644	Qatar
632	Arabia Saudita	488	Guiana	306	Repubblica Centrafricana ⁽²⁾
528	Argentina	260	Guinea ⁽²⁾	456	Repubblica dominicana
453	Bahamas	257	Guinea-Bissau ⁽²⁾	247	Repubblica del Capo Verde ⁽²⁾
640	Bahrein	310	Guinea equatoriale ⁽²⁾	066	Romania
666	Bangladesh ⁽²⁾	452	Haiti ⁽²⁾	324	Ruanda ⁽²⁾
469	Barbados	424	Honduras	806	Salomone, isole
421	Belize	664	India	819	Samoa occidentali ⁽²⁾
284	Benin ⁽²⁾	700	Indonesia	465	Santa Lucia
676	Birmania	612	Irak	467	San Vincenzo
516	Bolivia	616	Iran	311	São Tomé e Príncipe ⁽²⁾
391	Botswana ⁽²⁾	048	Iugoslavia	355	Seicelle e dipendenze ⁽²⁾
508	Brasile	346	Kenia	248	Senegal
328	Burundi ⁽²⁾	812	Kiribati	264	Sierra Leone
675	Butan ⁽²⁾	636	Kuwait	706	Singapore
696	Cambogia	684	Laos ⁽²⁾	608	Siria
302	Camerun	395	Lesotho ⁽²⁾	342	Somalia ⁽²⁾
244	Ciad ⁽²⁾	604	Libano	669	Sri Lanka
512	Cile	268	Liberia	224	Sudan ⁽²⁾
720	Cina	216	Libia	492	Suriname
600	Cipro	370	Madagascar	393	Swaziland
480	Colombia	386	Malawi ⁽²⁾	352	Tanzania ⁽²⁾
375	Comore ⁽²⁾	701	Malaysia	680	Tailandia
318	Congo	667	Maldive ⁽²⁾	280	Togo
728	Corea del Sud	232	Mali ⁽²⁾	817	Tonga ⁽²⁾
436	Costarica	204	Marocco	472	Trinidad e Tobago
272	Costa d' Avorio	228	Mauritania	212	Tunisia
448	Cuba	373	Maurizio	807	Tuvalu
460	Dominica	412	Messico	350	Uganda ⁽²⁾
500	Ecuador	366	Mozambico	524	Uruguay
220	Egitto	803	Nauru	816	Vanuatu
428	El Salvador	672	Nepal ⁽²⁾	484	Venezuela
647	Emirati arabi uniti	432	Nicaragua	690	Vietnam
334	Etiopia ⁽²⁾	240	Niger ⁽²⁾	652	Yemen del Nord ⁽²⁾
815	Figi	288	Nigeria	656	Yemen del Sud ⁽²⁾
708	Filippine	649	Oman	322	Zaire
314	Gabon	662	Pakistan	378	Zambia
252	Gambia ⁽²⁾			382	Zimbabwe
276	Gana				

⁽¹⁾ Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della nomenclatura 1980 (regolamento (CEE) n. 2566/79, GU n. L 294 del 21. 11. 1979, pag. 5).

⁽²⁾ Questo paese è anche elencato nell'allegato D.

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

- 476 Antille olandesi
 - 413 Bermude
 - 703 Brunei
 - 044 Gibilterra
 - 740 Hong Kong
 - 451 Indie occidentali
 - 463 Isole Cayman
 - 529 Isole Falkland e dipendenze
 - 813 Isole Petcairn
 - 454 Isole Turks e Caicos
 - 457 Isole Vergini degli Stati Uniti
 - 811 Isole Wallis e Futuna
 - 743 Macao
 - 377 Mayotte
 - 809 Nuova Caledonia e dipendenze
 - 808 Oceania americana ⁽¹⁾
 - 802 Oceania australiana (isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk)
 - 814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
 - 822 Polinesia francese
 - 890 Regioni polari
 - 329 Sant'Elena e dipendenze
 - 357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
- | | |
|---|---------------------------------------|
| { | Terre australi ed antartiche francesi |
| | Territorio antartico australiano |
| | Territorio antartico britannico |

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

⁽¹⁾ L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

*ALLEGATO D***Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo**

660	Afganistan	386	Malawi
236	Alto Volta	667	Maldive
666	Bangladesh	232	Mali
284	Benin	672	Nepal
391	Botswana	240	Niger
328	Burundi	306	Repubblica Centrafricana
675	Butan	247	Repubblica del Capo Verde
244	Ciad	324	Ruanda
373	Comore	819	Samoa occidentali
334	Etiopia	311	São Tomé e Príncipe
252	Gambia	355	Seicelle e dipendenze
338	Gibuti	342	Somalia
260	Guinea	224	Sudan
257	Guinea-Bissau	352	Tanzania
310	Guinea equatoriale	817	Tonga
452	Haiti	350	Uganda
684	Laos	652	Yemen del Nord
395	Lesotho	656	Yemen del Sud
